

DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI “TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE”

Attuazione dell’Accordo del 22 gennaio 2015 approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 4, del Dlgs n. 281/97, denominato “Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione”

Art.1
Oggetto e finalità

1. Il presente documento attua le Linee Guida di cui all'Accordo del 22 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 4 del Dlgs n. 281/97, approvato in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (d'ora in poi "Linee Guida").
2. Le Linee Guida istituiscono i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione (d'ora in poi "Tirocini"), in favore delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti che necessitano di percorsi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento ai fini dell'inclusione socio-lavorativa e dell'acquisizione di autonomia personale.
3. I Tirocini costituiscono una misura di attivazione sociale, espressamente finalizzata a sostenere processi di *empowerment* e autonomia a livello personale, familiare e sociale e non sono configurabili come rapporti di lavoro.

Art. 2
Destinatari

1. I destinatari dei Tirocini sono persone prese in carico dai servizi sociali o dai servizi sanitari territoriali di cui alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale", compresi:
 - a) minori di età superiore ad anni 16 (sedici), anche minori stranieri non accompagnati;
 - b) neo-maggiorenni accolti negli "Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani" di cui all'Allegato B del Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2/R;
 - c) richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in carico al sistema di accoglienza di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 così come modificato dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2018, n. 113;
 - d) persone vittime di violenza in carico ai servizi di cui alla LR 59/2007, "Norme contro la violenza di genere".
2. I soggetti di cui al comma 1 sono residenti o dimoranti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi della l.r. n. 41/2005.

Art. 3
Presa in carico e gestione integrata dei servizi sociali e dei servizi per l'impiego.

1. In conformità con quanto stabilito dalla L.R. n. 41/2005 e dalla L.R. n. 40/2005, sopra richiamate, per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale o sanitario territoriale, in favore di una persona o di un nucleo familiare, in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi integrati di valutazione multidimensionale, consulenza, orientamento e analisi.
2. All'esito della valutazione, il servizio competente alla presa in carico definisce uno specifico percorso assistenziale personalizzato ("PAP") che indica, in forma appropriata ai bisogni, le modalità e gli obiettivi delle prestazioni e delle misure da attivare a favore della persona o del nucleo familiare, in rete con le risorse e i servizi pubblici e privati del territorio, per l'accompagnamento verso l'autonomia.
3. Il servizio competente alla presa in carico vigila che lo svolgimento del tirocinio sia coerente col percorso di attivazione, riabilitazione e inclusione sociale; individua le modalità più idonee per assicurare condizioni di benessere nello svolgimento del progetto personalizzato, compatibilmente con le caratteristiche ed i bisogni della persona risultanti dalla valutazione sociale e sociosanitaria, in relazione al contesto ambientale.

4. La gestione integrata dei servizi per l'impiego e sociali costituisce la modalità d'intervento per sostenere le persone con bisogni complessi. Il centro per l'impiego e il servizio sociale professionale prevedono l'intervento di un'equipe multidimensionale, a beneficio della persona, se ritengono possano sussistere bisogni complessi.

5. Ai fini della realizzazione delle attività contenute nel presente documento i Centri per l'impiego della Regione Toscana, nell'ambito della presa in carico integrata dell'utente, possono collaborare alla realizzazione dei Tirocini svolgendo, se necessario, le attività previste dal DPGR 47/R del 2003. Inoltre, i Centri per l'Impiego possono, laddove condiviso in sede di valutazione multidimensionale:

- a) collaborare a supporto degli altri soggetti promotori, con attività di informazione e consulenza;
- b) supportare il servizio che ha in carico il tirocinante, alla definizione del progetto personalizzato di cui al successivo articolo 5;
- c) cooperare con il promotore e con il servizio che ha in carico il tirocinante all'individuazione dell'azienda che può ospitare il Tirocinio.

Art. 4

Durata del Tirocinio

1. La durata del Tirocinio non può essere superiore a 24 mesi.
2. Il Tirocinio può essere prorogato fino ad ulteriori 12 mesi, solo in seguito a valutazione effettuata nell'ambito del PAP di cui all'art. 3 e del progetto personalizzato di tirocinio, di cui all'art. 5, comma 1.
3. L'eventuale proroga del Tirocinio viene attivata prima della scadenza dello stesso mediante comunicazione scritta tra le parti.

Art. 5

Convenzione e Progetto personalizzato di tirocinio

1. La Convenzione che regola il Tirocinio è corredata dal progetto personalizzato di Tirocinio predisposto per ciascun soggetto tirocinante. La Convenzione ed il progetto personalizzato di Tirocinio sono redatti sulla base dei modelli approvati con apposito atto regionale.
2. La Convenzione che regola il Tirocinio deve essere sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dall'ente che ha in carico la persona, nel caso in cui tale ente sia diverso dal soggetto promotore.
3. Il progetto personalizzato di Tirocinio deve essere sottoscritto, oltre che dai soggetti di cui al comma 2, anche dal tirocinante.
4. La Convenzione e il progetto personalizzato di Tirocinio contengono, in ogni caso, le specifiche indicate all'art. 4 relativamente alla durata.
5. Il progetto personalizzato di Tirocinio deve contenere in particolare:
 - a) la motivazione per cui viene attivato il Tirocinio in relazione alle esigenze del tirocinante, al relativo contesto personale, familiare e sociale;
 - b) la descrizione dello specifico fabbisogno di sostegno del tirocinante in relazione alle potenziali capacità di inserimento lavorativo;
 - c) gli obiettivi di inclusione sociale e di autonomia indicati nell'ambito del PAP;
 - d) la descrizione degli obiettivi formativi e delle attività nelle quali possono essere indicate le attività riconducibili alle competenze professionali presenti nel repertorio regionale delle figure professionali.

Art. 6

Modalità di attuazione

1. I Tirocini non concorrono a determinare la copertura della quota di riserva ai sensi dell'art. 3 della L.

68/99.

2. Il Tirocinio non determina la costituzione di rapporti di lavoro con il soggetto ospitante.
3. Le attività oggetto del Tirocinio devono essere coerenti con il PAP definito in sede di presa in carico.
4. Al termine del Tirocinio il soggetto promotore, sulla base della valutazione del soggetto ospitante e del servizio competente alla presa in carico, predispone una relazione finale firmata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, che indica e documenta le attività effettivamente svolte durante il Tirocinio e nella quale possono essere indicate le attività riconducibili alle competenze professionali presenti nel repertorio regionale delle figure professionali. La relazione, redatta sulla base del modello approvato con apposito atto regionale, è composta da una sezione descrittiva e da un'attestazione finale e viene consegnata anche al tirocinante. Ai fini del rilascio dell'attestazione finale, il tirocinante deve avere partecipato ad almeno il 70 per cento della durata prevista dal progetto personalizzato di Tirocinio.
5. Al termine del Tirocinio il tirocinante può richiedere al centro per l'impiego la registrazione dell'esperienza di tirocinio nel libretto formativo del cittadino.
6. La relazione finale, che costituisce documentazione utile nell'ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui agli articoli da 66 quinquies a 66 nonies del Regolamento Regionale 47/R del 2003 è trasmessa a cura del soggetto promotore ai Centri per l'impiego e all'ente che ha la titolarità della funzione di presa in carico (se diverso dal soggetto promotore).

Art. 7

Soggetti promotori

1. Il soggetto promotore dei Tirocini è il soggetto titolare delle funzioni in materia sociale e sanitaria territorialmente competente a livello di ambito di zona-distretto, ai sensi della legge regionale 41/2005 e della legge regionale 40/2005.
2. I Tirocini possono essere promossi anche da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
 - a) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
 - b) soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dalla Regione Toscana ai sensi della normativa in vigore;
 - c) cooperative sociali e altri enti del Terzo Settore;
 - d) servizi per l'impiego della Regione Toscana;
3. Il soggetto promotore:
 - a) non può coincidere con il soggetto ospitante;
 - b) predispone la Convenzione e il progetto personalizzato di Tirocinio di cui all'art.5;
 - c) nomina un proprio *tutor*, che coadiuvi la figura del *case-manager* di cui all'art. 9.
4. Nel caso in cui l'ente che ha la titolarità della funzione di presa in carico del tirocinante e il soggetto promotore non coincidano, il promotore dovrà predisporre il progetto personalizzato di Tirocinio, in raccordo con il titolare della funzione di presa in carico.
5. Il soggetto promotore garantisce la qualità e l'efficacia del tirocinio e il rispetto della normativa e degli obblighi previsti nel progetto personalizzato di Tirocinio e nella convenzione. In particolare è tenuto a:
 - a) fornire al soggetto ospitante una informativa preventiva circa la disciplina applicabile al tirocinio;
 - b) supportare il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio e gestione delle procedure amministrative;
 - c) segnalare al soggetto ospitante eventuali elementi di irregolarità rispetto alla normativa regionale, agli obblighi previsti nella convenzione e agli obiettivi e modalità attuative indicate nel progetto personalizzato di Tirocinio;
 - d) effettuare la verifica dei requisiti di accesso dei tirocinanti e monitorare in itinere il percorso.

6. Il soggetto promotore ha l'obbligo di inviare, in formato elettronico, la Convenzione ed il progetto personalizzato di Tirocinio, di cui all'art. 5, all'ente che ha in carico il tirocinante, se diverso dal soggetto promotore.

Art. 8 **Soggetti ospitanti**

1. Sono soggetti ospitanti dei Tirocini imprese e datori di lavoro privati e pubblici, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale ed altri Enti del Terzo Settore.
2. Il soggetto ospitante può realizzare più di un Tirocinio con il medesimo tirocinante purché non contemporaneamente.
3. Il Tirocinio può essere realizzato anche nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante.
4. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non avere effettuato licenziamenti per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nei termini individuati dall'articolo 86 ter, comma 1, lettera c) del DPGR 47/R del 2003, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni provinciali più rappresentative, né procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, né contratti di solidarietà difensivi per mansioni equivalenti a quelle del Tirocinio.
5. Il soggetto ospitante deve utilizzare il Tirocinio esclusivamente per attività compatibili con gli obiettivi di inclusione sociale e di reinserimento specificato all'articolo 1 delle presenti disposizioni. Non può utilizzare il Tirocinio per sostituire i contratti a termine, per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione.
6. I tirocini sono soggetti alla comunicazione obbligatoria prevista dall'articolo 9 bis, comma 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608 e ss.mm. e i.i. ed è obbligo del soggetto ospitante provvedere all'invio.

Art. 9 **Tutoraggio e funzioni di *case-manager***

1. Il soggetto ospitante nomina un *tutor* aziendale, in possesso delle esperienze e competenze professionali adeguate, per garantire il raggiungimento degli obiettivi e la valutazione del Tirocinio, per tutta la durata del Tirocinio.
2. Il tutor nominato dal soggetto ospitante in particolare cura la regolare e puntuale tenuta del registro delle presenze del tirocinante, di cui è responsabile;
3. L'ente che ha in carico il tirocinante individua una figura professionale con compiti di *case-manager*, che deve:
 - a) individuare il soggetto ospitante il Tirocinio, in raccordo con il soggetto promotore, se necessario, anche avvalendosi della collaborazione dei Centri per l'impiego;
 - b) nel caso in cui il soggetto promotore e l'ente che ha la titolarità della funzione di presa in carico non coincidano, collaborare alla predisposizione del progetto personalizzato di Tirocinio, garantendone la coerenza con il PAP definito in sede di presa in carico;
 - c) farsi carico del percorso individuale attivato con il Tirocinio e seguire il tirocinante in ogni sua fase, coordinare le diverse fasi di esecuzione del Tirocinio facendosi da tramite tra le esigenze e i bisogni del

- tirocinante e le esigenze dell'azienda ospitante, rapportandosi con il *tutor* aziendale e con l'ente promotore, così da favorire il percorso di inserimento all'interno del contesto lavorativo e sostenere il percorso di inclusione sociale e di autonomia personale della persona in carico;
- d) essere il referente dell'azienda ospitante e dell'ente promotore per le problematiche che dovessero verificarsi durante il Tirocinio;
- e) effettuare colloqui periodici con il tirocinante e con il *tutor* aziendale al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi formativi/terapeutico-riabilitativi e di autonomia;
- f) verificare la buona tenuta del registro presenze;
- g) verificare gli esiti formativi e di inclusione sociale, avvalendosi di questionari, griglie di valutazione, ecc.;
- h) se non agisce anche come soggetto promotore, partecipare e collaborare alla predisposizione della relazione finale;
- i) se non agisce anche come soggetto promotore, segnalare allo stesso eventuali elementi di irregolarità rispetto alla normativa regionale, agli obblighi previsti nella convenzione e agli obiettivi e modalità attuative indicate nel progetto personalizzato di Tirocinio.

Art. 10

Indennità di partecipazione e obblighi assicurativi

1. I tirocinanti percepiscono una indennità di partecipazione (d'ora in poi "indennità") che costituisce un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'inclusione attiva, all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione, secondo quanto previsto dal PAP e indicato nel progetto personalizzato di Tirocinio.
2. L'indennità di cui al comma 1 è di importo non superiore a 500 euro mensili, calcolata sulla base delle ore realmente effettuate il cui importo orario onnicomprensivo è pari ad euro 4,00.
3. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50, D.P.R. n. 917/1986 TUIR).
4. L'indennità, erogata all'interno degli obiettivi di *empowerment* e autonomia previsti dal PAP e indicati nel progetto personalizzato di Tirocinio, non rientra nella categoria di sussidi corrisposti a titolo assistenziale.
5. L'indennità viene erogata alla persona, secondo le modalità indicate nella Convenzione di cui all'art.5, previa dimostrazione dell'effettiva partecipazione ricavabile dal registro delle presenze di cui all'art. 9, comma 3, lett. f).
6. Nel caso di tirocini svolti in favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di ammortizzatori sociali, l'indennità non è dovuta, fatti salvi i casi in cui l'importo dell'ammortizzatore sociale risulti inferiore all'indennità, nel qual caso è corrisposta al tirocinante un'integrazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 2. Nel caso in cui l'indennità non venga erogata, sarà riconosciuto ai tirocinanti il rimborso delle eventuali spese sostenute, secondo le modalità definite nel progetto personalizzato di tirocinio.
7. Il tirocinante deve essere obbligatoriamente assicurato:
 - a) contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail;
 - b) per responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa.
8. Le coperture assicurative devono riguardare sia le attività svolte all'interno dell'azienda sia le attività eventualmente svolte all'esterno dell'azienda e previste nel progetto personalizzato di tirocinio.
9. La copertura del costo dell'indennità e delle coperture assicurative è di norma in capo all'ente che ha in carico il tirocinante. La copertura può essere altresì sostenuta da altro soggetto giuridico,

secondo le modalità stabilite nella Convenzione.

10. L'indennità e le coperture assicurative di cui al presente articolo possono essere rimborsate dalla Regione Toscana nell'ambito di specifici programmi o progetti volti a favorire il contrasto alla povertà e l'inclusione sociale di particolari categorie di soggetti presi in carico dai servizi sociali e socio-sanitari territoriali.